



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 29/04/2022

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

L'anno **duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GABANA SIMONETTA	Sindaco	X	
2.	DA LIO MAURO	Vice Sindaco	X	
3.	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	Consigliere	X	
4.	RIBELLI FABIO	Consigliere	X	
5.	RESENTINI STEFANO	Consigliere	X	
6.	COBELLI OSCAR	Consigliere	X	
7.	PODAVINI MARCO	Consigliere		X
8.	FACCHETTI MICHELA	Consigliere	X	
9.	MORELLI DARIO	Consigliere	X	
10.	DANIELI LODOVICA	Consigliere		X
11.	SALGARELLI LUCA	Consigliere	X	
12.	RE ANDREA	Consigliere		X
13.	MONTEBELLER WALMIR JOSE'	Consigliere	X	

Presenti n.10 - Assenti n.3

Assiste il Segretario Generale: Dott. TARANTINO SALVATORE.

La Dott.ssa GABANA SIMONETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI, approvato con propria deliberazione n. 16 del 30/06/2021;

Richiamata la propria deliberazione n.11 del 29.04.2022 di "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il comune di Calvagese della Riviera per il periodo 2022-2025 (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente"

Dato atto che ARERA:

- con la delibera n. 443/2019, ha rielaborato il Piano Economico Finanziario (PEF) e la procedura della sua approvazione, ha modificato in misura rilevante quanto dettato dal D.P.R. n. 158/1999, con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1, ora aggiornato dall'MTR-2. A questa modifica si è aggiunta la riforma al decreto ambientale (D.Lgs. 152/2006 - cd T.U.A. – Testo Unico Ambientale) che, ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, ha revisionato la definizione di rifiuto, introducendo disposizioni di impatto sulla TARI, fra cui la possibilità delle utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico del ciclo di gestione del rifiuto.
- con la deliberazione n. 15, dello 18 gennaio 2022, ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello. La delibera richiamata ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard

omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019.

Dato atto che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel Testo Unico emanato da ARERA, dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, le disposizioni emanate prevedono adempimenti a carico degli Enti territorialmente competenti (Comuni in loro assenza), quali la scelta, entro il 31 marzo 2022, di uno dei quattro schemi regolatori indicati. Tali schemi, infatti, indicano 4 livelli di qualità, dal livello minimo a quello più avanzato, in base al livello scelto, occorre individuare i costi che eventualmente dovranno essere sostenuti per l'adeguamento del servizio: questi potranno essere inseriti del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale del secondo periodo regolatorio 2022-2025. I principali obblighi a carico degli enti interessati, quindi non solo del Comune ma anche di tutti i gestori, afferiscono a: attivazione, variazione e cessazione del servizio; reclami, richieste scritte di informazione e di rettifica degli importi addebitati; punti di contatto con l'utente; modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi dovuti; servizi di ritiro su chiamata; interventi per disservizi e per riparazioni delle attrezzature per la raccolta domiciliare; continuità e regolarità del servizio e raccolta e trasporto; continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade; sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani; indicatori e modalità per la gestione degli obblighi di qualità in caso di gestore non integrato del servizio; livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani; obblighi di registrazione e comunicazione. In relazione all'attività di sportello della TARI, i servizi che più impattano con le nuove regole riguarderanno: le modalità e la periodicità di pagamento; la rateizzazione; il rimborso degli importi non dovuti; ossia disposizioni che generalmente i Comuni hanno disciplinato nel regolamento TARI o, al più, nel regolamento generale delle entrate comunali.

Pertanto, per queste disposizioni è bene effettuare un confronto con la situazione vigente e verificare l'opportunità di adeguarle alle novità introdotte dalla delibera n. 15/2022.

la delibera n. 15/2022 di ARERA interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nell'anno solare precedente, mediante soggetti esterni, ai fini della riduzione della quota variabile. A questo si affiancano i termini per effettuare i rimborsi delle somme indebitamente riscosse, le modalità per concedere la rateazione, nonché quelle relative all'acquisizione delle dichiarazioni TARI, per le quali l'ufficio di front-office è tenuto a dare conferma della ricezione. Pertanto, sarebbe opportuno che tali disposizioni trovassero collocazione nel regolamento della disciplina della TARI, se non altro per le esigenze di trasparenza che hanno guidato ARERA nei propri interventi, ad iniziare dalla richiamata delibera n. 444/2019. Le previsioni introdotte da ARERA, comunque, devono essere coordinate con quelle della Legge n. 147/2013, vigenti in materia di TARI, tenendo presente che, come già evidenziato, le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 e con riferimento all'attività che riguarda: la gestione delle tariffe ed il rapporto con gli utenti; la gestione della raccolta e del trasporto, nonché quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade. Fra le novità di rilievo che si intende segnalare, si evidenzia l'obbligo del servizio telefonico. In particolare, è previsto che l'ente debba disporre di almeno un numero verde gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI) riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 15 dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto che:

- il decreto 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D. L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziari espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 e smi;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto gli allegati parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi favorevoli.

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI) riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2022;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani;
5. di disporre che l'ufficio competente provveda a:
 - i. inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. lgs 28 settembre 1998, n. 360;
 - ii. pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, la presente deliberazione e il testo del regolamento.
6. con voti unanimi favorevoli, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Calvagese della Riviera, 29.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Cipriani

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto:

X In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**

☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Calvagese della Riviera, 29.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Cristina Cipriani

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to GABANA SIMONETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Calvagese della Riviera, 13 maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. TARANTINO SALVATORE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. TARANTINO SALVATORE